

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA
PROVINCIA DI TRENTO
Cap. 38010 – Tel. 0463/870004- fax 870130

Cod. fiscale 00340240225

N.ro 1131 di prot.

Ruffrè - Mendola, 21 giugno 2010

Oggetto: Ordinanza in materia di polizia veterinaria.

ORDINANZA N.RO 03/2010

IL SINDACO

Considerate le segnalazioni e reclami pervenuti dai cittadini, che evidenziano la presenza sul territorio comunale di cani lasciati circolare liberamente e senza alcuna misura di sicurezza, nonché la presenza di deiezioni di cani sulle aree pubbliche e di pubblico passaggio;

Ravvisato che tali animali costituiscono un pericolo per l'incolumità e la salute dei cittadini, in quanto potrebbero mordere e trasmettere malattie contagiose;

Considerata la necessità di prevenire l'eventuale diffusione di malattie conseguenti al contatto delle persone con le deiezioni degli animali;

Ravvisata altresì la necessità di ribadire il divieto di accesso ai cani nelle aree verdi di piccole dimensioni, destinate al gioco dei bambini;

Ricordato inoltre che i Comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani randagi;

Visto il T.U.LL.SS approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.1954 n. 320;

Attesa la propria competenza, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 04 gennaio 1993 n. 1;

O R D I N A

A far data dal 10 giugno 2010, quanto segue:

1. Ai possessori dei cani:

- a. L'obbligo di guinzaglio per i cani che si trovino in luogo pubblico (pubbliche vie e piazze);
- b. L'obbligo di portare con se una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
- c. L'immediata segnalazione all'autorità comunale dell'eventuale fuga dei propri cani ovvero il manifestarsi in essi di qualsiasi sintomo che possa far sospettare inizio di malattia contagiosa come ad esempio: cambiamento di indole, tendenza a mordere, manifestazioni di paralisi, impossibilità alla deglutizione;
- d. E' fatto divieto di introdurre cani, ancorché muniti di museruola e tenuti al guinzaglio, nelle aree verdi di piccole dimensioni, destinate al gioco dei bambini;
- e. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccogliere le feci ed avere con se strumenti idonei alla raccolta delle stesse;
- f. L'obbligo di rispettare la normativa sull'anagrafe canina;
- g. Il rispetto dell'Ordinanza del Presidente della Provincia di data 11 dicembre 2009, avente ad oggetto: Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'infezione della rabbia silvestre.

I N F O R M A

che le disposizioni di cui al punto 1. lettere a) e b) non si applicano ai cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché ai cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per il servizio ed ai cani dei non vedenti all'uopo addestrati, ne ai cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare.

I N C A R I C A

i Vigili Urbani e le Forze dell'Ordine a curare l'applicazione e l'osservanza del presente provvedimento.

Che in caso di mancata osservanza del presente provvedimento, fatte salve le conseguenze più gravi sotto il profilo penale, verrà irrogata la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.=, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

D I S P O N E

La pubblicazione della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e nei luoghi di maggiore frequentazione e notifica al Vigile comunale.

La revoca della propria precedente ordinanza n. 3/2004 dd. 25/05/2004.

D A ' E V I D E N Z A

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n.ro 13, che avverso la presente, è ammesso, entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (L. 06.12.1971 n. 1034), o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199), da parte di chiunque vi abbia un interesse attuale e concreto.

IL SINDACO
Borzaga Fabrizio